CAPITOLATO DI FORNITURA

Art. 1

Il termine di consegna delle apparecchiature è fissato a **30 (trenta)** giorni dalla data della stipula tramite piattaforma MEPA, da installare e collaudare presso i locali dei laboratori della **S.S. "Diagnostica" – delle sezioni di Putignano, Matera, Lecce** e del laboratorio della **S.S. "Microbiologia degli alimenti" della sede centrale di Foggia**, dalle 8:30 alle 13:00 dal lunedì al venerdì, salvo che l'inadempimento temporaneo della prestazione contrattuale sia da imputare ad eventi eccezionali indipendenti dalla volontà del fornitore.

Art. 2

Il pagamento della fornitura sarà effettuato ad avvenuta, integrale esecuzione della stessa, entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, sempre che a tale data la fornitura sia risultata regolare o, diversamente, dalla data in cui la fornitura medesima sia stata resa regolare.

La fattura, da emettere in forma elettronica con applicazione della scissione dei pagamenti, dovrà riportare l'indicazione del numero del CdP di riferimento, l'esatto indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata. Dovrà inoltre essere riportato il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sulla Stipula MEPA, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

Art. 3

La ditta garantisce che l'apparecchiatura fornita sarà esente da vizi tali da renderla inidonea all'uso cui è destinata. In caso contrario si impegna a ritirarla e a sostituirla con altra idonea nel più breve tempo possibile. Sono a carico della ditta le spese di sostituzione della merce inidonea nonché gli eventuali danni economici intervenuti per la mancata tempestiva sostituzione richiesta.

Art. 4

L'accettazione della merce non solleva il fornitore per vizi apparenti od occulti del bene consegnato, non rilevati all'atto della consegna.

Art. 5

L'affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme di Contabilità Generale dello Stato, nonché del Codice Civile.

Art. 7

Per ogni controversia, in ordine alla fornitura della strumentazione, sarà competente il Foro di Foggia.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione di tutte le clausole ivi indicate

_____